

(N. 1904)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **TRABUCCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1966

Norme interpretative e modificative alla legge 14 luglio 1965, n. 818, relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 14 luglio 1965, n. 818, si è provveduto a regolare, o per lo meno a dettare una norma generale per il decorso dei termini collegati necessariamente al lavoro giudiziario nel periodo cosiddetto feriale.

Scopo evidente, e giusto, del provvedimento, quello di garantire a magistrati e avvocati un riposo che sia veramente riposo e che non costringa a continue interruzioni per scadenze di termini, necessità di provvedimenti e così via.

La norma evidentemente più importante fu quella sancita dall'articolo 1: « Il corso dei termini processuali, scadenti fra il 1° agosto ed il 15 settembre, è sospeso di diritto fino a quest'ultima data.

La stessa disposizione si osserva per il termine stabilito nell'articolo 201 del Codice di procedura penale ».

Gli articoli successivi contengono soprattutto le norme necessarie per il coordinamento con quelle dettate per la procedura penale e civile.

La norma, tanto semplice e, in apparenza univoca, ha dato luogo ad interpretazioni

svariatissime alcune delle quali, hanno già trovato accoglimento in decisioni apparse sui repertori di giurisprudenza.

Alle interpretazioni che sono certamente andate oltre la volontà del Parlamento, ma che forse erano permesse da una semplice lettura del testo legislativo sono corrisposte o possono corrispondere gravi conseguenze a carico delle parti che si sono viste colpite nei loro interessi perchè non uniforme è stata l'applicazione della legge da parte degli interpreti ufficiali.

Per accennare soltanto ad alcuni dei dubbi che sono sorti in chi ha dovuto applicare il testo legislativo del 1965 faremo qualche esempio soltanto.

Che cosa significano le parole, termini processuali? Vogliono dire termini inerenti alla procedura oppure termini che devono essere interrotti con un atto di natura processuale? In parole povere se un termine per appellare viene a scadere nel periodo feriale si proroga, ma si proroga anche il termine per la impugnativa di un provvedimento amministrativo che scada nello stesso periodo? E la proroga vale solo per la impugnativa

giudiziaria, o anche per il ricorso gerarchico, ed anche per il ricorso in via straordinaria al Presidente della Repubblica? E per i termini di prescrizione che si deve dire? E per quelli di decadenza? È notorio che il termine di decadenza si interrompe normalmente, ma non sempre, con un atto giudiziale, il termine per la prescrizione può essere interrotto anche con altra manifestazione della volontà di far valere il proprio diritto.

Il Ministro delle finanze si è trovato di fronte al problema dei ricorsi alle commissioni per le imposte ed ha deciso che la legge si applica a tutti i termini per proporre reclami in via amministrativa o giudiziaria. *Stricto jure* la interpretazione appare indubbiamente un po' larga perchè il termine per un ricorso alla Intendenza ed anche quello per l'impugnativa di un accertamento non si può qualificare certamente termine processuale.

D'altra parte, se l'articolo 5 della legge stabilisce espressamente che la sospensiva non si applica per la domanda di sospensiva di un provvedimento impugnato, ciò fa presumere, per interpretazione *a contrariis*, che sia logica una applicazione estensiva della norma a tutti i casi analoghi a quelli che il legislatore aveva presenti e per i quali non ha disposto.

Altro dubbio è quello a cui molto provvidamente ha inteso di dare una risoluzione il senatore Alessi nel disegno di legge già presentato al Senato: che cosa significano le parole « termini scadenti »? Significano « termini che verrebbero a scadere, che si esaurirebbero, cioè, nel periodo feriale » o significa, come il senatore Alessi intende, « termini ricadenti », termini cioè che in tutto o in parte correrebbero durante il periodo feriale?

Per spiegarci meglio, una sentenza notificata il 17 agosto passa in giudicato il 16 settembre? O passa in giudicato il 15 ottobre come se il periodo dal 17 agosto al 15 settembre non ci fosse neppure? Sostiene il senatore Alessi la seconda tesi, sostengono altri la prima. Ma è evidente che la parte che non conosce le finanze delle discussioni giuridiche e tecniche e che si ve-

desse dichiarato irricevibile un appello proposto col patrocinio del senatore Alessi secondo la sua ben autorevole interpretazione avrebbe legittimo motivo di protestare contro l'oscurità delle leggi, perchè potrebbe essere enormemente danneggiata solo per la non sufficiente chiarezza dei termini usati dal legislatore, o per l'aberrante interpretazione del giudice.

Applicando però la interpretazione Alessi, occorre pensare a quel che accadrebbe dei termini lunghi. Per esempio, il termine di un anno per l'impugnativa delle sentenze non notificate, diventerebbe sempre di un anno e quarantacinque giorni. Ed il termine di due anni per la perenzione avanti il Consiglio di Stato diventerebbe immancabilmente di due anni e novanta giorni. Ed il termine per il ricorso in via straordinaria al Presidente diventerebbe di sette mesi e mezzo se il provvedimento impugnato fosse notificato dal 1° febbraio al 15 settembre restando immutato se la notificazione avvenisse dal 16 settembre al 31 gennaio? (a parte il conteggio dei giorni che non corrispondono ai mesi, bisognerebbe fare ogni volta che si discuta di termini i conti dei bisestili e dei non bisestili eccetera). Se poi si volesse applicare il principio anche alla prescrizione bisognerebbe stabilire che la prescrizione decennale diventa di fatto di dieci anni e 450 giorni, cioè di undici anni e frazione e quella ventennale di venti anni e 900 giorni.

E lascio agli onorevoli senatori di fare poi tutte le ipotesi di conteggio per i casi di un termine iniziato prima della emanazione della legge e che non sia oggi ancora scaduto.

Altra complicazione: i termini dilatori. Il termine a comparire è, come si sa, in via normale, di trenta giorni: in questi trenta giorni si computano anche i giorni dal 1° agosto al 15 settembre? Allora una citazione notificata il 1° settembre per il 5 ottobre deve considerarsi nulla per difetto di termine a comparire? Una sentenza del Tribunale di Venezia recentemente pubblicata ha detto di sì, lasciando però nei lettori molta perplessità. Tanto più che dalla nullità di una citazione possono dipendere conseguenze gravissime

per le parti (si pensi alle opposizioni a decreto ingiuntivo per esempio).

Moltissime sono ancora le ipotesi che si possono intravedere sol che si pensi alla varietà dei termini di cui è disseminata la nostra legislazione (si ricordino per esempio i termini in materia assicurativa, quelli in materia previdenziale, i termini per impugnative in tema di lavoro degli autoferrotranvieri eccetera).

Appare evidente, dunque, che la norma del 1965 deve essere sostanzialmente interpretata e modificata, non bastando neppure a modesto parere del proponente, la norma di interpretazione autentica proposta dal senatore Alessi.

I principi informatori della modifica potrebbero essere i seguenti:

1) la legge si applica per tutti i casi in cui un atto formale è necessario per la conservazione di un diritto;

2) la legge si applica per i termini che effettivamente andrebbero a scadere entro il periodo feriale;

3) i termini non sono prorogati soltanto fino allo scadere del 15 settembre ma fino al 30 settembre (in modo da garantire il riposo a coloro ai quali lo vogliamo garantire) con la certezza di un margine successivo al 15 settembre per provvedere;

4) i termini dilatori che comunque andrebbero a scadere nel periodo feriale seguendo la stessa regola, si intendono prorogati al 30 settembre;

5) in ogni caso di mancata osservanza della norma di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 818, o della legge che si sta per emanare il giudice deve provvedere con ordinanza ad emanare i provvedimenti necessari per garantire che si realizzi la volontà della legge, ma in nessun caso dalla mancata osservanza delle norme possono derivare eccezioni di decadenza o di nullità.

In relazione a quanto ho avuto modo di esporre il proponente si onora di sottoporre all'attenzione del Senato il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le norme della legge 14 luglio 1965, n. 818, e quelle di cui alla presente legge si applicano in ogni ipotesi in cui la conservazione di un diritto sostanziale o processuale o la possibilità del relativo esercizio dipendano dal compimento entro un termine determinato di un atto formale, dalla presentazione di una istanza di qualunque natura, o da qualunque altro adempimento.

Art. 2.

L'articolo 1 della legge 14 luglio 1965, numero 818, è sostituito dal seguente:

« I termini scadenti tra il 1° agosto ed il 30 settembre sono prorogati fino a questa ultima data.

La stessa disposizione si osserva per il termine stabilito nell'articolo 201 del Codice di procedura penale. Non si applica per tutti gli altri termini previsti dal Codice penale e dal Codice di procedura penale ».

Art. 3.

Ai termini dilatori stabiliti dalle leggi amministrative o processuali sono aggiunti in ogni caso i giorni intercorrenti fra la scadenza del termine ed il 30 settembre.

Art. 4.

Sono prorogati a tutto il 30 settembre i termini per gli adempimenti che la legge prescrive siano effettuati entro il periodo dal 1° agosto al 15 settembre o che per altri motivi debbano effettuarsi in tale periodo, eccezion fatta per gli adempimenti correlativi alla riscossione di imposte e tasse.

Art. 5.

In tutti i casi nei quali si rilevi l'errata o la mancata applicazione della legge 14 luglio 1965, n. 818, della presente legge e successive modificazioni od aggiunte, il Giudice, con ordinanza non impugnabile, provvede a dare le disposizioni necessarie a garantirne la esatta osservanza secondo lo spirito informatore delle leggi stesse.

In nessun caso la errata interpretazione o la mancata od inesatta osservanza delle norme di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 818, della presente legge, o delle altre norme sulle ferie giudiziarie potrà dar luogo a pronunce di decadenza, di prescrizione, di estinzione di diritti, di inammissibilità o di irricevibilità di domande.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Essa si applica con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 14 luglio 1965, n. 818, eccezione fatta per i casi in cui si sia già formata la cosa giudicata.